



COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 309 REG. GEN. DEL 27-06-2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO N. 95
DEL 26-06-2023

Oggetto:	PROROGA INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA LA ROSA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001, SINO AL 31.12.2023
-----------------	---

CIG: Z793BB2566

Il Resp.le Settore Amm.vo

Vista l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Orazio Pizzolanti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

Visto il parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis comma 1, a firma del responsabile del 2° Settore - Economico Finanziario;

Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2017/2019;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista, in particolare, la L.r. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento Orazio Pizzolanti, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

IL Resp.le Settore Amm.vo

Geom. Orazio Pizzolanti

(Firmato digitalmente)



COMUNE DI VALLEDOLMO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Preliminare n. 97 del 26-06-2023

Oggetto:	PROROGA INCARICO DI ASSISTENTE SOCIALE ALLA DOTT.SSA LA ROSA AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001, SINO AL 31.12.2023
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

Che l'affidamento dell'incarico di assistente sociale per questo Comune è stato assolto, sino al 31.12.2021, da parte dell'Unione dei Comuni Val d'Himera, di cui questo Ente fa parte;

Considerato che dal 01.01.2022 l'Unione dei Comuni non ha proceduto ad affidare alcun incarico di assistente sociale per i comuni associati e che, pertanto, occorre provvedere con estrema urgenza;

Che per il motivo sopra esposto, ed al fine di avere la figura specifica per questo Comune, si è proceduto con propria determinazione n. 1 del 10.01.2023, ad affidare incarico di Assistente Sociale alla Dott.ssa La Rosa Simona per il periodo di mesi sei, con scadenza al 30.06.2023, mediante le somme derivanti dall'incremento della dotazione del fondo di solidarieta' comunale - potenziamento dei servizi sociali professionali;

Considerato che questo ente non fa più parte dell'Unione dei Comuni Val d'Himera, essendo transitato nell'Unione dei Comuni Madonie, la qualenon ha proceduto ad affidare l'incarico di cui sopra ai propri associati;

Che la figura dell'Assistente Sociale è di estrema necessità per le problematiche sociali presenti in questo Comune:

Che ai sensi dell'art Art. 7 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che qui di seguito si riporta:

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento

dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della [legge 11 agosto 1991, n. 266](#).

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

5-bis. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'[articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), non si applica alle pubbliche amministrazioni. (71) (76) (80) (89)

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al [decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento

di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

.....omississ.....

CONSIDERATO che si rende necessario dare esecuzione alla superiore norma di legge e che questo Comune si trova in assenza dell'apposita figura, in attesa che si provveda in tal senso;

CONSIDERATO che la Dott.ssa La Rosa Simona ha sinora svolto l'attività di assistente sociale presso l'Unione dei Comuni, nonché precedentemente e successivamente presso questo Ente, dimostrando alta professionalità e serietà nello svolgimento del proprio operato;

CONSIDERATO che sono in essere procedure sensibili di vario genere che non possono essere sospese e che, pertanto, necessita provvedere seguire per il buon esito;

CHE si deve, pertanto, provvedere all'affidamento di apposito incarico di Assistente Sociale e che tale scelta può ricadere, per le motivazioni sopra citate, sulla Dott.ssa La Rosa Simona, per un periodo di mesi sei, in modo da permettere a questo Ente di provvedere in merito in forma definitiva;

CHE il professionista sopra citato ha manifestato propria disponibilità ad effettuare il rapporto professionale con questo Comune, stante la gravità di alcune pratiche da esperire, agli stessi patti e condizioni di quello stipulato precedentemente con l'Unione dei Comuni;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come modificato dall'art.6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n.23, l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana";

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 23 giugno 2009;

VISTO il D.U.P. 2022/2024 approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 38 del 28.07.2022, immediatamente esecutiva;

VISTO il Bilancio di previsione approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 39 del 28.07.2022, immediatamente esecutiva;

VISTA la delibera di C.C. n. 40 del 28.07.2022 sulla salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2022/2024;

VISTA la delibera di C.C. n. 55 del 03.11.2022 con la quale sono state approvate le variazioni al bilancio 2022/2024, ai sensi dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, immediatamente esecutivo;

VISTA la delibera di C.C. n. 62 del 30.11.2022 con la quale sono state approvate ulteriori variazioni al bilancio 2022/2024, salvaguardia ed equilibri di bilancio 2022/2024, assestamento generale ai sensi dell'art. 193 e 175 c/8 del D.Lgs n. 267/2000, immediatamente esecutivo;

CONSIDERATO che per l'esercizio finanziario 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 di cui alla nota del Ministero per l'Interno - circolare F.L. n. 128/2022 - pubblicata nella Gazzetta ufficiale -serie generale n. 303- supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, prevede che *"In via eccezionale e limitatamente*

all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato differito al 31.05.2023;

CHE con successivo Decreto del Ministro dell'Interno del 30.05.2023 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato differito al 31.07.2023;

VISTO l'art. 163, comma 1, 3 e 5, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 118/2011 e successivamente dal D. Lgs. 126/2014, che testualmente recita.....:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla Legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;"

ATTESTATO sotto la propria responsabilità che il mancato impegno della spesa di cui sopra arrecherebbe danno grave e certo all'Ente;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 16 maggio 2008;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTA la certificazione di regolarità contributiva come da DURC allegato al presente atto;

DETERMINA

Prorogare l'incarico professionale di Assistente Sociale alla Dott.ssa LA ROSA SIMONA, nata a Caccamo (PA) il 17.01.1983 ed ivi residente in Via San Vito n. 13 – C.F. LRSSMN83A57B315T, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e con le procedure e modalità previste nel vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi, per il periodo di ulteriori mesi 6 (sei), e quindi sino al 31.12.2023, agli stessi patti e condizioni di quello effettuato con l'Unione dei Comuni, e per l'importo complessivo di € 6300,00 IVA compresa;

Impegnare la somma di € 6300,00 IVA ed oneri compresi, sul cod. bil. 01.10-1.03.02.11.002 Cap. PEG 1461.0 dell'esercizio 2023 in corso di formazione.

Dare atto che restano confermati i patti e le condizioni previsti in quello effettuato con l'Unione dei Comuni;

Trasmettere copia della presente determinazione alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Procedere alla liquidazione con separato atto gestionale.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Orazio Pizzolanti

(Firmato elettronicamente)